

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

I DIRIGENTI GENERALI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28/02/1979 n. 70;
- VISTA la Legge regionale 15/05/2000, n.10, ed in particolare gli articoli 7 e 8;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;
- VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n.11, ed in particolare l'art. 20;
- VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia del 28 settembre 2011, n. 1720 e s.m.i. per l'attuazione del Piano di Riordino delle Società partecipate dalla Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
- VISTA Il D.D.G. n.1710 del 3 agosto 2012, con il quale è stato approvato il criterio dei "Costi Giornalieri Standard", per le società "in house" della Regione Siciliana, basato sui valori scaturenti dall'ultimo bilancio approvato, quale parametro di calcolo oggettivo per consentire di determinare un corrispettivo composto dal *costo del personale diretto giornaliero + il costo del personale di struttura (in quota parte) impegnato per attività Business Unit giornaliero + il costo spese generali giornaliero (in quota parte)*, tutti elementi volti a garantire al soggetto *in house*, commissionario, l'adeguata remunerazione per le attività svolte e per i servizi resi a favore dei Dipartimenti regionali interessati;
- VISTA la nota prot. n. 15117 del 09/08/2013 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, assunta al protocollo della Ragioneria Generale al n. 46257 del 21/08/2013;
- VISTA la sentenza della corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011 con effetti dal 20 luglio 2012, e che ha reso applicabile in toto la normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gare ad evidenza pubblica e, più in generale, di affidamenti in house e di tutela della libera concorrenza e del mercato;

- CONSIDERATO che ai sensi della normativa comunitaria l'affidamento in house rimane pur sempre un'eccezione al principio generale dell'affidamento per il tramite di procedure ad evidenza pubblica che, al fine di garantire il principio della concorrenza e quello di economicità, va effettuato solo previa valutazione comparativa dei prezzi sul mercato offerti per i medesimi servizi oggetto dello stesso affidamento in house;
- VISTO Il comma 20 e seguenti dell'art. 34 del D.L. 179/2012 che prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente affidante di apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto, proprio al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento;
- RITENUTO che la revisione delle tariffe per l'affidamento in house effettuato con il DDG interdipartimentale 1710 del 3 agosto 2012 non consente il rispetto delle condizioni sopra esposte e, dunque, il raggiungimento dell'economicità e convenienza di cui all'ordinamento comunitario sul punto, nonché di cui alla Direttiva del Presidente della regione n. 1768 del 18 luglio 2013;
- CONSIDERATO che alla luce delle superiori considerazioni è necessario procedere alla revoca del ddg 1710 del 3 agosto 2012 pertanto ;

DECRETANO

ART. 1

Per le motivazioni in premessa descritte, è revocato il D.D.G. n. 1710 del 3 agosto 2012.

ART. 2

Il presente decreto di revoca verrà trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale Economia e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito Internet sia dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della Mobilità che dell'Assessorato Regionale dell'Economia.

Palermo, 13 SET. 2013

Il Ragioniere Generale
(Pisciotta)



Il Dirigente Generale
(Arnone)

Il Dirigente del Servizio
(Rossana Signorino)